


COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 del Registro– CONTENZIOSO SCARLATA ALBERTO, LAURA E MARCELLA/COMUNE
- DI VILLALBA. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DE-
- RIVANTE DALLA SENTENZA N.594/2010 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE
Data 17/12/2013 -DI CALT.SETTA, AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT.A) DEL TUEL

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 10,10, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 4662 del 21 novembre 2013 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica e in sessione ordinaria. Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	BORDENGA SALVATORE	Presidente	X	
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente		X
3	ALESSI ENZO	Consigliere	X	
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere	X	
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere	X	
7	TATANO GIUSEPPE	Consigliere		X
8	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere	X	
9	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere	X	
10	SAIA ALESSIA	Consigliere	X	
11	FAVATA GIUSEPPE	Consigliere	X	
12	SCARLATA MICHELINO	Consigliere	X	

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Assenti 02

Presenti 10

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott.ssa Concettina Nicosia.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, Geom. Plumeri Alessandro, il Vicesindaco Plumeri Calogero e l'Assessore Tramontana Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

Il **Presidente del Consiglio**, dott. ing. Salvatore Bordenga, passa alla trattazione dell'argomento inserito al punto 10 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Contenzioso Scarlata Alberto, Laura e Marcella/Comune di Villalba. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.594/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) dell T.U.E.L.". Invita il Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Luigi Schifano, ad illustrare la proposta di deliberazione.

Il **Responsabile dell'Area Tecnica**, Arch. Luigi Schifano, dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione che procede brevemente ad illustrare.

Il **Segretario Comunale**, dott.ssa Concettina Nicosia, a seguito di richiesta formulata dal Presidente del Consiglio, dà lettura del parere reso dal Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione in esame, nonché sulla proposta di deliberazione di eguale contenuto che era stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sul finire del 2012 e mai esaminata (**allegato 1 e 2**).

Il **Consigliere Alessi**, chiesta ed ottenuta la parola, richiama l'attenzione sul passaggio del parere del Revisore in cui questi raccomanda di verificare la sussistenza di eventuali responsabilità a carico di dipendenti e/o amministratori. Evidenzia che egli aveva fatto richiesta ai Responsabili di Area e al Segretario Comunale di presentare una relazione dettagliata sulla vicenda per chiarire al Consiglio se si potessero configurare degli estremi di responsabilità a carico di taluno.

Il **Segretario Comunale** evidenzia che il debito fuori bilancio in esame scaturisce da un contenzioso che è ancora in corso, risultando lo stesso portato da una sentenza di primo grado esecutiva che è stata fatta oggetto di impugnazione, risultando ancora pendente il giudizio di appello.

Il **Consigliere Alessi** osserva che, se è vero che la vicenda non è ancora definita, la responsabilità civile in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio è in capo a chi li approva.

Il **Segretario Comunale** evidenzia che nelle premesse della proposta di deliberazione risulti largamente evidenziato che per i debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) derivanti da sentenze esecutive la situazione è diversa.

Il **Consigliere Alessi** dichiara di avere delle serie difficoltà a decidere riguardo al riconoscimento del debito fuori bilancio in esame.

Il **Consigliere Favata**, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di volere sottolineare un aspetto. Ricorda che sul finire del 2012 la proposta di deliberazione era stata rinviata per effettuare degli approfondimenti. Ricorda che in sede di approvazione del rendiconto, il Revisore dei Conti risulta avere sollevato il problema e il Consigliere Favata stesso aveva sollecitato l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno. Ricorda altresì che in quella sede non si poteva ancora inserire l'argomento all'ordine del giorno, considerato che non risultava ancora approvato il bilancio. Sottolinea che al riguardo i Consiglieri Comunali di opposizione hanno altresì inviato una nota sul punto e, solo a seguito di tale nota, l'Ufficio risulta essersi attivato predisponendo la proposta di deliberazione oggi in esame. Ritiene che occorre richiamare l'Ufficio a seguire meglio l'iter di alcune pratiche.

Il **Consigliere Scarlata Michelino**, chiesta ed ottenuta la parola, dà lettura della relazione del Revisore dei Conti resa sul rendiconto di gestione per l'anno 2012 nella parte in cui fa riferimento al debito fuori bilancio oggi in esame a pagina 41. Dichiaro che anch'egli, come il Consigliere Alessi, nutre delle perplessità in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio in esame.

Il **Sindaco** fa un breve excursus storico della vicenda, evidenziando che, a seguito del rinvio votato dai Consiglieri di Opposizione a dicembre 2012, non era possibile procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio in esame prima dell'approvazione del rendiconto 2012.

Il **Segretario Comunale**, fornendo i chiarimenti richiesti, evidenzia che risultava impossibile reinserire nel 2013 all'ordine del giorno del consesso consiliare la proposta di deliberazione rinviata nel dicembre 2012, considerato che la fonte di finanziamento del debito fuori bilancio in esame era stata individuata nell'avanzo di amministrazione 2011.

Il **Consigliere Alessi**, chiesta ed ottenuta la parola, per le ragioni espresse durante la discussione, dichiara di non essere nella possibilità di esprimere un giudizio sul debito fuori bilancio in esame e che pertanto che si asterrà.

Il **Presidente del Consiglio**, considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di deliberazione in esame.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	10
Votanti	04
Favorevoli	04 (Bordenga, Scarlata G., Ricottone, Plumeri)
Contrari	--
Astenuti	06 (Alessi, Ferreri, Favata, Costanza, Scarlata M. e Saia)

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione in discussione avente ad oggetto: "Contenzioso Scarlata Alberto, Laura e Marcella/Comune di Villalba. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.594/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) dell T.U.E.L."

A questo punto, il **Presidente del Consiglio** sottopone a votazione la immediata esecutività della proposta di deliberazione testè approvata.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	10
Votanti	07
Favorevoli	07 (Bordenga, Scarlata G., Ricottone, Plumeri, Ferreri, Costanza, Scarlata M.)
Contrari	--
Astenuti	03 (Alessi, Favata, e Saia)

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

- di approvare l'immediata esecutività della proposta di deliberazione testè approvata.

Il Presidente del Consiglio, considerato che nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire e non essendo inseriti altri argomenti all'ordine del giorno, scioglie la seduta alle ore 13,00.

- segue -



AREA III

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
servizitecnici@comune.villalba.cl.it

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

---- * ----


Prop. N. 62 del 20.11.2013

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 36 DEL 20 NOV. 2013

OGGETTO: Contenzioso Scarlata Alberto, Laura e Marcella/Comune di Villalba. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 594/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L.

Villalba, li 20 NOV. 2013



Il Responsabile dell'Area III
(Arch. Luigi Schifano)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto di citazione, notificato in data 30 dicembre 1999, i Signori Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata Marcella citavano in giudizio il Comune di Villalba, assumendo di essere proprietari di un fondo sito in Villalba, c.da Dietro Chiesa, riportato in catasto al foglio 9, particelle 52 e 103 (oggi particella n. 395), oggetto di occupazione temporanea da parte di questo Comune, giusta ordinanza sindacale n. 1 del 13.1.1993, per la realizzazione di una casa polivalente per anziani;
- con l'atto di citazione sopra citato i Sigg. Scarlata sostenevano:
 - 1) che il proprio terreno era stato occupato per mq. 3.863, di cui mq. 3.735, sulla particella n. 52, e mq. 128, sulla particella n.103,
 - 2) che tale occupazione temporanea, disposta per un periodo di cinque anni, decorrente dal 2 marzo 1993 (data in cui si procedeva effettivamente alla immissione in possesso), si sarebbe protratta oltre tale termine, con la definitiva ed irreversibile trasformazione dell'area occupata;
- con l'atto di citazione sopra citato i Sigg. Scarlata chiedevano:
 - la condanna del Comune di Villalba, deducendo l'operatività del meccanismo dell'accessione invertita, al risarcimento del danno provocato dall'illegittima ed irreversibile occupazione del fondo di proprietà degli attori, attribuendo al terreno *"il valore venale di £.56.000 per mq."* e assumendo a base di calcolo *"il valore di £.30.876 per mq., come rapportato ai criteri legali per la quantificazione del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, secondo i criteri di cui al comma 7 bis art.5 bis D.L. 333/92"*,
 - la condanna del Comune di Villalba al pagamento della somma dovuta per l'occupazione legittima delle medesime aree, protrattasi oltre il quinquennio dalla data di immissione in possesso e *"secondo il criterio di 1/12 del valore e di cui all'art.14, comma 11, della L. 28.1.1977 n.10 ovvero in subordine secondo il criterio del tasso di interesse legale per ciascun anno di occupazione in relazione al riconosciuto valore venale dell'area occupata"*,
 - la corresponsione degli interessi al tasso legale sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per occupazione appropriativa,
 - la corresponsione, con la medesima decorrenza ed i medesimi importi, della rivalutazione monetaria;
 - in via subordinata, la restituzione agli attori del fondo illegittimamente occupato, ove non operi il meccanismo della c.d. occupazione appropriativa;
- il Comune di Villalba in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato in giudizio dall'Avv. Ilardo Umberto del foro di Caltanissetta, giusta incarico conferito con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 8 del 2 febbraio 2000, con comparsa depositata in data 16 marzo 2000, si costituiva in giudizio, avversando quanto dedotto dagli attori, eccependo:
 - il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda risarcitoria, sul rilievo che la stessa fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 de D.Lgs. n. 80/1998;
 - l'incompetenza del Tribunale Civile di Caltanissetta, in ordine all'ulteriore domanda avente ad oggetto la determinazione ed il pagamento dell'indennità di occupazione legittima, sul

- rilievo che la stessa fosse devoluta alla competenza funzionale ed inderogabile della Corte di Appello, in unico grado;
- nel merito, l'infondatezza delle richieste dei Sigg. Scarlata, evidenziando altresì, tra le varie cose, la natura non edificabile del terreno;
 - l'inammissibilità della domanda, spiegata in via subordinata, di restituzione del bene, asseritamente incompatibile con la volontà abdicativa manifestata con la proposizione della domanda risarcitoria principale;
- con atto notificato il 5 aprile 2000, i Sigg. Scarlata proponevano ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
- con ordinanza del 6 luglio 2000 il giudice istruttore disponeva la sospensione del processo sino all'esito del detto ricorso;
- le Sezioni Unite della Suprema Corte, con ordinanza n.8204 emessa il 17 marzo 2005 e depositata il 20 aprile 2005, prendendo atto della giurisprudenza costituzionale intervenuta nel corso del 2004 e, in particolare, della sopravvenuta pronuncia della illegittimità costituzionale dell'art. 34 del D. Lgs. 80/1998, dichiaravano la giurisdizione del Giudice Ordinario;
- con atto notificato il 31 maggio 2005 e depositato il 7 giugno 2005 i Sigg. Scarlata procedevano a riassumere il giudizio;
- il Comune di Villalba, con memoria depositata il 16 febbraio 2006, ribadiva l'incompetenza del Tribunale a pronunciarsi sulla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, contestando altresì nel merito le richieste della controparte;
- in particolare, la difesa del Comune, rilevava che *"...l'estensione di terreno effettivamente interessata alla procedura ablativa de qua è estesa mq. 3462 e non già mq. 3863, come indicato da controparte nell'atto di citazione..."*;
- con la stessa memoria, veniva espressamente contestato il parametro di valore venale applicato dagli attori (nella misura di Lit. 56.000 al mq.), facendosi osservare che detto valore venale *"...in considerazione delle circostanze tutte del caso, dell'ubicazione del terreno e del mercato immobiliare di quel di Villalba, sarebbe eccessivo anche se l'area potesse considerarsi edificabile..."*; contemporaneamente si ribadiva la contestazione della edificabilità dell'area, facendosi altresì notare che, giusta la giurisprudenza nelle more intervenuta, la natura edificabile di un terreno non avrebbe più potuto fondarsi sulla mera edificabilità di fatto, postulando l'affermazione di edificabilità anche il concorso della c.d. edificabilità *de iure*, nella specie certamente non sussistente; si stigmatizzava, inoltre, il fatto che la indicazione *ex adverso* del parametro di 1/12 per anno, ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, implicava l'ammissione della natura agricola (*i.e.*: non edificabile) del terreno in oggetto;
- a supporto dei propri assunti, in data 17 luglio 2006, il Comune di Villalba depositava deduzioni integrative istruttorie, evidenziando e documentando che, a seguito di atto di rimodulazione del progetto esecutivo del 30 ottobre 2003, la superficie complessiva interessata dalla vicenda ablativa si era ridotta da mq. 10.740 a mq. 7.470;
- con ordinanza dei 19-20 aprile 2007, il G.I. disponeva C.T.U., nominando a tal fine l'Ing. Alberto Nicosia, il quale prestava giuramento di rito e, esperite le operazioni, depositava la propria consulenza il 18 gennaio 2008;

- alla successiva udienza del 11 marzo 2008, il Comune di Villalba depositava consulenza tecnica di parte a firma del Geom. Melchiorre Trabona, nominato per l'incarico dal Comune di Villalba con provvedimento del 13 luglio 2007, prot. n. 2973;

- all'udienza del 15 maggio 2008, la difesa dei Sigg. Scarlata depositava "Brevi note tecniche" a firma del proprio C.T.P., Arch. Alessandro Giugno, e contestava altresì la legittimità del deposito della C.T.P. di parte convenuta, chiedendone l'espulsione dal fascicolo;

- con ordinanza del 17 novembre 2009, le contestazioni *ex adverso* mosse avverso la C.T.P. del Comune, venivano dichiarate dal Giudice non meritevoli di accoglimento;

- all'udienza del 2 marzo 2010 venivano precisate le conclusioni, e la causa veniva trattenuta per la decisione;

Constatato che:

- il Tribunale Civile di Caltanissetta con sentenza n. 594 emessa il 31 maggio 2010 e depositata in cancelleria il 10 giugno 2010, riteneva che la realizzazione dell'opera pubblica della Casa Polivalente per Anziani avesse determinato l'irreversibile trasformazione del terreno di proprietà degli attori e disponeva:

1) la condanna del Comune di Villalba, ravvisando ricorrere nel caso di specie un'ipotesi di occupazione appropriativa, al pagamento in favore di Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata Marcella, in solido tra loro, della complessiva somma di € 159.446,399, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione fino al soddisfo;

2) l'incompetenza del Tribunale di Caltanissetta in merito alla domanda proposta dagli attori avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di occupazione d'urgenza dovuta con riguardo ai fondi specificati nell'atto di citazione, sussistendo in proposito la competenza funzionale della Corte di Appello di Caltanissetta;

3) la condanna del Comune di Villalba, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi € 7.953,00, di cui € 2.453,00 per competenza ed € 5.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;

4) di porre le spese di C.T.U. definitivamente a carico del Comune di Villalba;

Constatato, altresì, che il Tribunale Civile di Caltanissetta nel condannare il Comune di Villalba al pagamento di € 159.446,399, di cui € 150.503,329 per capitale rivalutato ed € 8.943,069 per interessi, recepiva integralmente gli esiti delle operazioni di consulenza tecnica espletate dal C.T.U. Ing. Alberto Nicosia che, riconoscendo l'immobile di proprietà degli attori come munito di vocazione edificatoria ed utilizzando il criterio sussidiario del "valore di trasformazione", era pervenuto ad una stima di un valore complessivo pari ad € 147.054,99 in relazione all'intera superficie irreversibilmente trasformata, risultata in concreto pari a mq 4.201,57 in misura superiore rispetto a quella originariamente indicata nel provvedimento di occupazione d'urgenza, poi fatto oggetto di rivalutazione alla stregua degli indici ISTAT di svalutazione monetaria a partire dalla data di irreversibile trasformazione del fondo;

Dato atto che:

- che la sentenza n. 594/2010 del Tribunale Civile di Caltanissetta veniva notificata al legale di fiducia del Comune di Villalba, avv. Umberto Ilardo, in data 5 ottobre 2010, così determinandosi la decorrenza del termine breve per l'impugnazione previsto dall'art. 325 C.P.C.;

- la Giunta Municipale con deliberazione n. 104 del 08 novembre 2010 conferiva un incarico all'Avv. Umberto Ilardo per proporre appello avverso la sentenza n. 594/2010 emessa dal Tribunale di Caltanissetta;

- il procedimento in appello veniva iscritto al n. 430/2010 R.G. della Corte di Appello di Caltanissetta;

- il procedimento in appello è ancora in corso;

Dato atto, altresì, che:

- i Sigg. Scarlata con atto di citazione in riassunzione del 15 novembre 2010 chiamavano in giudizio il Comune di Villalba innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta per sentire condannare il Comune al pagamento dell'indennità di occupazione c.d. legittima della già citata area di proprietà degli attori, nonché degli interessi, della rivalutazione monetaria e delle spese legali;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 14 marzo 2011 conferiva un incarico all'Avv. Umberto Ilardo per rappresentare e difendere il Comune di Villalba nel giudizio instaurato davanti alla Corte di Appello di Caltanissetta ed iscritto al n. 453/2010 R.G.;

- il Comune di Villalba si costituiva nel giudizio in riassunzione depositando il 15 marzo 2011 comparsa di costituzione e risposta nella quale si contestava:

- 1) l'estensione dell'area occupata, risultando eccessiva la quantificazione effettuata dal C.T.U.;
- 2) il carattere edificatorio dell'area irreversibilmente trasformata e conseguentemente la determinazione del valore di mercato della stessa e l'ammontare dell'indennità di occupazione, così come determinate dal C.T.U.;

- il giudizio in riassunzione è ancora pendente;

Dato atto altresì che:

- la sentenza n. 594/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta in data 31.05.2010, munita della formula esecutiva dal Cancelliere del detto Tribunale in data 21.06.2010, è stata notificata dai Sigg.ri Scarlata in forma esecutiva al Comune di Villalba, a mezzo servizio postale, il 28 giugno 2010 e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4247;

- in data 09.10.2010, in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 594/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, i Sigg.ri Scarlata notificavano al Comune di Villalba l'atto di precetto Cron. 8564 (acquisito al protocollo dell'ente al n. 6674) intimando il pagamento della complessiva somma di € 179.049,57, articolata nello stesso atto come di seguito:

- sorte capitale indicata in sentenza	€ 59.446,39;
- interessi legali dal 31.05.2010 alla data del precetto	€ 712,05;
- spese legali liquidate in sentenza	€ 7.953,00;
- spese generali del 12,50%	€ 994,12;
- CPA del 4% sulle spese legali e generali	€ 357,88;
- IVA 20% su 9.305,00	€ 1.861,00;
- compensi liquidati al CTU Ing. Nicosia già liquidati	€ 5.701,58;
- specifica procuratore a margine della sentenza notificata il 28.06.2010 e costo della notifica	€ 1.027,80;
- compensi atto di precetto	€ 996,14;

- in data 15.12.2010 l'Ufficiale Giudiziario, per i Sigg.ri Scarlata, notificava a questo Ente atto di pignoramento presso terzi (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 7412);

- con il predetto atto di pignoramento venivano citati il Comune di Villalba e l'Istituto Bancario UNICREDIT, Agenzia di Villalba, Tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 24 gennaio 2011, procedimento 793/2010, quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c.;
- il Giudice dell'Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 gennaio 2011, vista la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato UNICREDIT S.p.a., con ordinanza Cron. 58 notificata al Comune di Villalba in data 24 febbraio 2011 e acquisita al protocollo dell'ente al n. 1152, liquidava in prededuzione al terzo pignorato la somma di € 80,00 ed assegnava in pagamento ai creditori procedenti, Sigg.ri Scarlata, la somma di € 180.859,57 (pari alla somma dell'importo indicato in precetto di € 179.049,57 e delle spese di esecuzione liquidate in € 1.810,00) oltre IVA e c.p.a. sulle spese di esecuzione ed oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla data della notifica del precetto fino al saldo effettivo, oltre spese di registrazione e notifica del provvedimento;
- la Giunta Municipale con deliberazione n. 25 del 14 marzo 2011 conferiva un incarico all'Avv. Umberto Ilardo per proporre ricorso in opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2011 con cui il Tribunale dell'Esecuzione assegnava le somme dichiarate dovute dal terzo pignorato UNICREDIT S.p.a., in qualità di tesoriere, ai creditori procedenti in quanto rilevava l'esistenza del vincolo di impignorabilità determinato dalla delibera n. 140 del 22 dicembre 2010 adottata, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 dalla Giunta Municipale del Comune di Villalba, notificata al tesoriere in data 30 dicembre 2010;
- con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. il Comune di Villalba era a richiedere, previa la sospensione, di dichiarare la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme impugnata e del pignoramento intrapreso dai Sigg.ri Scarlata;
- il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza emessa in data 22 aprile 2011 e comunicata formalmente al procuratore costituito per il Comune di Villalba in data 3 maggio 2011, rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione delle somme impugnata con il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, non riscontrando la sussistenza dei gravi motivi;
- la Giunta Municipale con deliberazione n. 57 del 18 maggio 2011 conferiva un incarico all'Avv. Umberto Ilardo per proporre reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 22 aprile 2011 dal Tribunale dell'Esecuzione citata al punto precedente;
- il Tribunale Civile di Caltanissetta, in composizione collegiale, con ordinanza emessa in data 24 giugno 2011 e depositata in Cancelleria in data 28 giugno 2011, rigettava il reclamo proposto dal Comune di Villalba avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa in data 22 aprile 2011;
- a seguito del deposito della suddetta ordinanza, i Sigg.ri Scarlata per il tramite dei loro legali proponevano istanza di correzione per errore materiale ai sensi degli artt. 267 e ss. del c.p.c., poiché il Tribunale di Caltanissetta sarebbe incorso in omissione atteso che lo stesso non aveva provveduto alla liquidazione delle spese di giudizio in favore dei Sigg. Scarlata, notificato al procuratore costituito per il Comune in data 6 luglio 2011;
- il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza cron. 1183 emessa in data 14 ottobre 2011 e depositata in data 18 10 2011, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 5743 del 07 novembre 2011, disponeva la correzione dell'ordinanza emessa in data 24 giugno 2011

dichiarando che laddove era iscritto UNICREDIT S.p.a. doveva leggersi Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata Marcella;

- a seguito del deposito della suddetta ordinanza, con ricorso depositato il 2 novembre 2011, l'UNICREDIT Group SPA, premesso di essersi regolarmente costituita nel procedimento per reclamo, ha chiesto disporsi l'ordinanza emessa il 14 ottobre 2011, nella parte in cui condannava il Comune di Villalba a corrispondere le spese di lite ai Sigg.ri Scarlata, sostituendoli, e non aggiungendoli, ad UNICREDIT Group S.p.a;

- il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza cron. 1213 emessa in data 21 dicembre 2011 disponeva la revoca dell'ordinanza di correzione emessa in data 14 ottobre 2011, dichiarando di aggiungere al dispositivo dell'ordinanza emessa in data 24 giugno 2011 la previsione della condanna del Comune di Villalba a rimborsare le spese di giudizio in favore dei Sig.ri Scarlata Alberto, Marcella e Laura, liquidandole in € 4.000,00 di cui euro 1.790,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Preso atto che:

- a seguito dell'ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dovute dal tesoriere del Comune del 24 febbraio 2012, l'UNICREDIT S.p.a., Agenzia di Villalba, tratteneva la somma liquidata in prededuzione di € 80,00 e come comunicato con note acquisite al prot. 1852, 1853 e 1854 del 30 marzo 2011, provvedeva a corrispondere rispettivamente ai creditori pignoratizi Sigg.ri Scarlata Alberto, Laura e Marcella l'importo netto di € 50.332,24, di cui € 7.621,00 quale importo non soggetto a ritenuta, ed € 53.389,06, al netto della ritenuta operata di € 10.677,81, per un importo complessivo di € 183.030,18;

Dato atto che:

- con provvedimento n. 80 del 29 novembre 2011, il Comune di Villalba ha liquidato, ai Sigg.ri Scarlata Alberto, Laura e Marcella, con quietanza del Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.a., Agenzia di Villalba, la somma di € 24.906,47, prevista per l'esproprio del terreno, nell'ultima perizia e nello stato finale, approvato con provvedimento n. 30 del 22 marzo 2007, relativo alla costruzione della Casa Diurna per Anziani;

Constatato che:

- per quanto detto al punto precedente, è necessario ricondurre al sistema bilancio la residua somma di € 158.203,68;

- il Consiglio Comunale, con atto deliberativo n. 31 del 22/06/2013, ha approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012;

- il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012 riporta un avanzo di amministrazione pari ad € 161.030,64;

Considerato che l'art. 194, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, reca disposizioni circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti tra l'altro da sentenze esecutive;

Dato atto che sono sentenze atte a dar luogo ad un processo di esecuzione le sentenze di condanna passate in giudicato, nonché a seguito delle novità introdotte dalla L. 353/1990, le sentenze di condanna emesse in primo o secondo grado, salva la facoltà per il giudice d'appello di sospendere, su istanza di parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata;

Dato atto che il debito in argomento di € 158.203,68 è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, stante che trattasi di debito derivante da sentenza esecutiva;

Considerato che la Corte dei Conti, con un indirizzo giurisprudenziale ormai unanime, ha chiarito che le sentenze esecutive si distinguono nettamente da tutte le altre ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 TUEL per il fatto che il debito si impone *ex se* in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale ed indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana (cfr. deliberazione Corte dei Conti – sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 6/2006);

Considerato, altresì, che l'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a), del T.U.E.L. presenta delle peculiarità in merito alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio, vista la loro stessa natura di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi, e che nella fattispecie il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che, come previsto dal Principio Contabile n. 2 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il 3 aprile 2008 in materia di debiti fuori bilancio, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione;

Visto il combinato disposto degli artt. 193, comma 3, e 194, comma 3, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio "possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

Considerato, inoltre, che:

la presente proposta fa seguito alla proposta n. 54 del 18 dicembre 2012 che, regolarmente munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, era stata iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato, con avviso prot. n. 5732 del 24 dicembre 2012, per il 28 dicembre 2012, in seduta straordinaria ed urgente;

il Consiglio Comunale, nella seduta del 29/12/2012, a maggioranza ha approvato il rinvio dell'esame della proposta n. 54 del 18 dicembre 2012 a data da destinarsi;

la Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, preso atto della relazione dell'organo di revisione, con nota del 30/09/2013, assunta al protocollo di questo Ente in data 01/10/2013, al n. 3922, convocava il Comune di Villalba in ordine al rendiconto 2011, rilevando, tra le osservazioni formulate, "*l'elevato ammontare di debiti fuori bilancio, ancora da riconoscere al 31/12/2011, per un ammontare di € 158.203,68*" tra i quali rientra il debito di cui alla precedente proposta n. 54/2012, quivi riproposta;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 194 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

Per tutte le motivazioni fin qui esposte,

SI PROPONE

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il debito fuori bilancio ammontante a € 158.203,68, come indicato nella sentenza n. 594 emessa dal Tribunale Civile di Caltanissetta il 31 maggio 2010 e depositata in cancelleria il 10 giugno 2010;

- di finanziare ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità la somma di € 158.203,68 tramite l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario anno 2012 applicato al redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e risultante dal rendiconto approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22/06/2013 con atto n. 31;

- di autorizzare, ai soli fini e per gli effetti della normativa di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 la liquidazione della somma complessiva di € 158.203,68 ai Sigg.ri Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata Marcella, con quietanza del Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.a., Agenzia di Villalba;

- di dare atto che alla successiva liquidazione provvederà il Responsabile dell'Area III con apposito provvedimento;

- di dare atto che il presente riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 594/2010 non costituisce acquiescenza alla stessa;

- di fare espressa riserva di ogni mezzo di impugnazione la cui proposizione si riterrà possibile e opportuna;

- di trasmettere il presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002 alla Sezione regionale della Corte dei Conti;


-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



Il Responsabile dell'Area III
(Arch. Luigi Schifano)

La presente deliberazione è stata redatta di iniziativa dell'Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



[Handwritten signature]

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 20 NOV. 2013

Il Responsabile dell'Area



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO


Villalba, li 20/11/2013

Il Responsabile dell'Area

[Handwritten signature]

Comune di Villalba
Il Revisore Unico dei Conti

Pres. Cons
Po III
Segretario
P. uole co



Al Segretario Comunale

ENTE

Caltanissetta, 28/11/2013

Oggetto: nota prot. 4645 del 20/11/2013 del Segretario Comunale.

In ordine alla nota di cui all'oggetto tramite la quale si chiede il parere sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 36/2013, come indicato tra le considerazioni della proposta anzidetta, il sottoscritto Revisore su tale atto si è già espresso rilasciando il proprio parere favorevole in data 24/12/2012.

Tenuto conto che la nota non evidenzia prospettazioni diverse e nuove rispetto alla n. 54 del 18/12/2012 per cui si possa valutare necessario il rilascio di un secondo parere da parte di questo Organo di controllo e, soprattutto, che la proposta di riconoscimento non emenda quella precedentemente presentata al C.C., si ritiene di non dover rilasciare alcun ulteriore parere in merito.

Cordiali saluti

Il Revisore Unico dei Conti

Intervento



AREA III

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio
servizitecnici@comune.villalba.cl.it

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

Prop. N. 85 del 11.8. DIC. 2012

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 56 DEL 18 DIC. 2012

OGGETTO: Contenzioso Scarlata Alberto, Laura e Marcella/Comune di Villalba. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 594/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L.

Villalba, li 18 DIC. 2012

Il Responsabile dell'Area III
(Arch. Luigi Schifano)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto di citazione, notificato in data 30 dicembre 1999, i Signori Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata Marcella citavano in giudizio il Comune di Villalba, assumendo di essere proprietari di un fondo sito in Villalba, c.da Dietro Chiesa, riportato in catasto al foglio 9, particelle 52 e 103 (oggi particella n. 395), oggetto di occupazione temporanea da parte di questo Comune, giusta ordinanza sindacale n. 1 del 13.1.1993, per la realizzazione di una casa polivalente per anziani;

- con l'atto di citazione sopra citato i Sigg. Scarlata sostenevano:

1) che il proprio terreno era stato occupato per mq. 3.863, di cui mq. 3.735, sulla particella n. 52, e mq. 128, sulla particella n.103,

2) che tale occupazione temporanea, disposta per un periodo di cinque anni, decorrente dal 2 marzo 1993 (data in cui si procedeva effettivamente alla immissione in possesso), si sarebbe protratta oltre tale termine, con la definitiva ed irreversibile trasformazione dell'area occupata;

- con l'atto di citazione sopra citato i Sigg. Scarlata chiedevano:

- la condanna del Comune di Villalba, deducendo l'operatività del meccanismo dell'accessione invertita, al risarcimento del danno provocato dall'illegittima ed irreversibile occupazione del fondo di proprietà degli attori, attribuendo al terreno *"il valore venale di £.56.000 per mq."* e assumendo a base di calcolo *"il valore di £.30.876 per mq., come rapportato ai criteri legali per la quantificazione del risarcimento del danno da occupazione appropriativa, secondo i criteri di cui al comma 7 bis art.5 bis D.L. 333/92"*,
- la condanna del Comune di Villalba al pagamento della somma dovuta per l'occupazione legittima delle medesime aree, protrattasi oltre il quinquennio dalla data di immissione in possesso e *"secondo il criterio di 1/12 del valore e di cui all'art.14, comma 11, della L. 28.1.1977 n.10 ovvero in subordine secondo il criterio del tasso di interesse legale per ciascun anno di occupazione in relazione al riconosciuto valore venale dell'area occupata"*,
- la corresponsione degli interessi al tasso legale sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per occupazione appropriativa,
- la corresponsione, con la medesima decorrenza ed i medesimi importi, della rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, la restituzione agli attori del fondo illegittimamente occupato, ove non operi il meccanismo della c.d. occupazione appropriativa;

- il Comune di Villalba in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato in giudizio dall'Avv. Ilardo Umberto del foro di Caltanissetta, giusta incarico conferito con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 8 del 2 febbraio 2000, con comparsa depositata in data 16 marzo 2000, si costituiva in giudizio, avversando quanto dedotto dagli attori, eccependo:

- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda risarcitoria, sul rilievo che la stessa fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 de D.Lgs. n. 80/1998;
- l'incompetenza del Tribunale Civile di Caltanissetta, in ordine all'ulteriore domanda avente ad oggetto la determinazione ed il pagamento dell'indennità di occupazione legittima, sul

rilievo che la stessa fosse devoluta alla competenza funzionale ed inderogabile della Corte di Appello, in unico grado;

- nel merito, l'infondatezza delle richieste dei Sigg. Scarlata, evidenziando altresì, tra le varie cose, la natura non edificabile del terreno;
- l'inammissibilità della domanda, spiegata in via subordinata, di restituzione del bene, asseritamente incompatibile con la volontà abdicativa manifestata con la proposizione della domanda risarcitoria principale;

- con atto notificato il 5 aprile 2000, i Sigg. Scarlata proponevano ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

- con ordinanza del 6 luglio 2000 il giudice istruttore disponeva la sospensione del processo sino all'esito del detto ricorso;

- le Sezioni Unite della Suprema Corte, con ordinanza n.8204 emessa il 17 marzo 2005 e depositata il 20 aprile 2005, prendendo atto della giurisprudenza costituzionale intervenuta nel corso del 2004 e, in particolare, della sopravvenuta pronuncia della illegittimità costituzionale dell'art. 34 del D. Lgs. 80/1998, dichiaravano la giurisdizione del Giudice Ordinario;

- con atto notificato il 31 maggio 2005 e depositato il 7 giugno 2005 i Sigg. Scarlata procedevano a riassumere il giudizio;

- il Comune di Villalba, con memoria depositata il 16 febbraio 2006, ribadiva l'incompetenza del Tribunale a pronunciarsi sulla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, contestando altresì nel merito le richieste della controparte;

- in particolare, la difesa del Comune, rilevava che *"...l'estensione di terreno effettivamente interessata alla procedura ablativa de qua è estesa mq. 3462 e non già mq. 3863, come indicato da controparte nell'atto di citazione..."*;

- con la stessa memoria, veniva espressamente contestato il parametro di valore venale applicato dagli attori (nella misura di Lit. 56.000 al mq.), facendosi osservare che detto valore venale *"...in considerazione delle circostanze tutte del caso, dell'ubicazione del terreno e del mercato immobiliare di quel di Villalba, sarebbe eccessivo anche se l'area potesse considerarsi edificabile..."*; contemporaneamente si ribadiva la contestazione della edificabilità dell'area, facendosi altresì notare che, giusta la giurisprudenza nelle more intervenuta, la natura edificabile di un terreno non avrebbe più potuto fondarsi sulla mera edificabilità di fatto, postulando l'affermazione di edificabilità anche il concorso della c.d. edificabilità *de iure*, nella specie certamente non sussistente; si stigmatizzava, inoltre, il fatto che la indicazione *ex adverso* del parametro di 1/12 per anno, ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, implicava l'ammissione della natura agricola (*i.e.*: non edificabile) del terreno in oggetto;

- a supporto dei propri assunti, in data 17 luglio 2006, il Comune di Villalba depositava deduzioni integrative istruttorie, evidenziando e documentando che, a seguito di atto di rimodulazione del progetto esecutivo del 30 ottobre 2003, la superficie complessiva interessata dalla vicenda ablativa si era ridotta da mq. 10.740 a mq. 7.470;

- con ordinanza dei 19-20 aprile 2007, il G.I. disponeva C.T.U., nominando a tal fine l'Ing. Alberto Nicosia, il quale prestava giuramento di rito e, esperite le operazioni, depositava la propria consulenza il 18 gennaio 2008;

- alla successiva udienza del 11 marzo 2008, il Comune di Villalba depositava consulenza tecnica di parte a firma del Geom. Melchiorre Trabona, nominato per l'incarico dal Comune di Villalba con provvedimento del 13 luglio 2007, prot. n. 2973;
- all'udienza del 15 maggio 2008, la difesa dei Sigg. Scarlata depositava "Brevi note tecniche" a firma del proprio C.T.P., Arch. Alessandro Giugno, e contestava altresì la legittimità del deposito della C.T.P. di parte convenuta, chiedendone l'espulsione dal fascicolo;
- con ordinanza del 17 novembre 2009, le contestazioni *ex adverso* mosse avverso la C.T.P. del Comune, venivano dichiarate dal Giudice non meritevoli di accoglimento;
- all'udienza del 2 marzo 2010 venivano precisate le conclusioni, e la causa veniva trattenuta per la decisione;

Constatato che:

- il Tribunale Civile di Caltanissetta con sentenza n 594 emessa il 31 maggio 2010 e depositata in cancelleria il 10 giugno 2010, riteneva che la realizzazione dell'opera pubblica della Casa Polivalente per Anziani avesse determinato l'irreversibile trasformazione del terreno di proprietà degli attori e disponeva:

1) la condanna del Comune di Villalba, ravvisando ricorrere nel caso di specie un'ipotesi di occupazione appropriativa, al pagamento in favore di Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata Marcella, in solido tra loro, della complessiva somma di € 159.446,399, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione fino al soddisfo;

2) l'incompetenza del Tribunale di Caltanissetta in merito alla domanda proposta dagli attori avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità di occupazione d'urgenza dovuta con riguardo ai fondi specificati nell'atto di citazione, sussistendo in proposito la competenza funzionale della Corte di Appello di Caltanissetta;

3) la condanna del Comune di Villalba, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi € 7.953,00, di cui € 2.453,00 per competenza ed € 5.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;

4) di porre le spese di C.T.U. definitivamente a carico del Comune di Villalba;

Constatato, altresì, che il Tribunale Civile di Caltanissetta nel condannare il Comune di Villalba al pagamento di € 159.446,399, di cui € 150.503,329 per capitale rivalutato ed € 8.943,069 per interessi, recepiva integralmente gli esiti delle operazioni di consulenza tecnica espletate dal C.T.U. Ing. Alberto Nicosia che, riconoscendo l'immobile di proprietà degli attori come munito di vocazione edificatoria ed utilizzando il criterio sussidiario del "valore di trasformazione", era pervenuto ad una stima di un valore complessivo pari ad € 147.054,99 in relazione all'intera superficie irreversibilmente trasformata, risultata in concreto pari a mq 4.201,57 in misura superiore rispetto a quella originariamente indicata nel provvedimento di occupazione d'urgenza, poi fatto oggetto di rivalutazione alla stregua degli indici ISTAT di svalutazione monetaria a partire dalla data di irreversibile trasformazione del fondo;

Dato atto che:

- che la sentenza n. 594/2010 del Tribunale Civile di Caltanissetta veniva notificata al legale di fiducia del Comune di Villalba, avv. Umberto Ilardo, in data 5 ottobre 2010, così determinandosi la decorrenza del termine breve per l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c.;

- la Giunta Municipale con deliberazione n. 104 del 08 novembre 2010 conferiva un incarico all'Avv. Umberto Ilardo per proporre appello avverso la sentenza n. 594/2010 emessa dal Tribunale di Caltanissetta;

- il procedimento in appello veniva iscritto al n. 430/2010 R.G. della Corte di Appello di Caltanissetta;

- il procedimento in appello è ancora in corso;

Dato atto, altresì, che:

- i Sigg. Scarlata con atto di citazione in riassunzione del 15 novembre 2010 chiamavano in giudizio il Comune di Villalba innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta per sentire condannare il Comune al pagamento dell'indennità di occupazione c.d. legittima della già citata area di proprietà degli attori, nonché degli interessi, della rivalutazione monetaria e delle spese legali;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 14 marzo 2011 conferiva un incarico all'Avv. Umberto Ilardo per rappresentare e difendere il Comune di Villalba nel giudizio instaurato davanti alla Corte di Appello di Caltanissetta ed iscritto al n. 453/2010 R.G.;

- il Comune di Villalba si costituiva nel giudizio in riassunzione depositando il 15 marzo 2011 comparsa di costituzione e risposta nella quale si contestava:

- 1) l'estensione dell'area occupata, risultando eccessiva la quantificazione effettuata dal C.T.U.;
- 2) il carattere edificatorio dell'area irreversibilmente trasformata e conseguentemente la determinazione del valore di mercato della stessa e l'ammontare dell'indennità di occupazione, così come determinate dal C.T.U.;

- il giudizio in riassunzione è ancora pendente;

Dato atto altresì che:

- la sentenza n. 594/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta in data 31.05.2010, munita della formula esecutiva dal Cancelliere del detto Tribunale in data 21.06.2010, è stata notificata dai Sigg.ri Scarlata in forma esecutiva al Comune di Villalba, a mezzo servizio postale, il 28 giugno 2010 e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4247;

- in data 09.10.2010, in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 594/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, i Sigg.ri Scarlata notificavano al Comune di Villalba l'atto di precetto Cron. 8564 (acquisito al protocollo dell'ente al n. 6674) intimando il pagamento della complessiva somma di € 179.049,57, articolata nello stesso atto come di seguito:

- sorte capitale indicata in sentenza	€ 159.446,39;
- interessi legali dal 31.05.2010 alla data del precetto	€ 712,05;
- spese legali liquidate in sentenza	€ 7.953,00;
- spese generali del 12,50%	€ 994,12;
- CPA del 4% sulle spese legali e generali	€ 357,88;
- IVA 20% su 9.305,00	€ 1.861,00;
- compensi liquidati al CTU Ing. Nicosia già liquidati	€ 5.701,58;
- specifica procuratore a margine della sentenza notificata il 28.06.2010 e costo della notifica	€ 1.027,80;
- compensi atto di precetto	€ 996,14;

- in data 15.12.2010 l'Ufficiale Giudiziario, per i Sigg.ri Scarlata, notificava a questo Ente atto di pignoramento presso terzi (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 7412);

- con il predetto atto di pignoramento venivano citati il Comune di Villalba e l'Istituto Bancario UNICREDIT, Agenzia di Villalba, Tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 24 gennaio 2011, procedimento 793/2010, quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547c.p.c.;
- il Giudice dell'Esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 gennaio 2011, vista la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato UNICREDIT S.p.a., con ordinanza Cron. 58 notificata al Comune di Villalba in data 24 febbraio 2011 e acquisita al protocollo dell'ente al n. 1152, liquidava in prededuzione al terzo pignorato la somma di € 80,00 ed assegnava in pagamento ai creditori procedenti, Sigg.ri Scarlata, la somma di € 180.859,57 (pari alla somma dell'importo indicato in precetto di € 179.049,57 e delle spese di esecuzione liquidate in € 1.810,00) oltre IVA e c.p.a. sulle spese di esecuzione ed oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla data della notifica del precetto fino al saldo effettivo, oltre spese di registrazione e notifica del provvedimento;
- la Giunta Municipale con deliberazione n. 25 del 14 marzo 2011 conferiva un incarico all'Avv. Umberto Ilardo per proporre ricorso in opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2011 con cui il Tribunale dell'Esecuzione assegnava le somme dichiarate dovute dal terzo pignorato UNICREDIT S.p.a., in qualità di tesoriere, ai creditori procedenti in quanto rilevava l'esistenza del vincolo di impignorabilità determinato dalla delibera n. 140 del 22 dicembre 2010 adottata, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000 dalla Giunta Municipale del Comune di Villalba, notificata al tesoriere in data 30 dicembre 2010;
- con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. il Comune di Villalba era a richiedere, previa la sospensione, di dichiarare la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme impugnata e del pignoramento intrapreso dai Sigg.ri Scarlata;
- il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza emessa in data 22 aprile 2011 e comunicata formalmente al procuratore costituito per il Comune di Villalba in data 3 maggio 2011, rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione delle somme impugnata con il ricorso in opposizione agli atti esecutivi, non riscontrando la sussistenza dei gravi motivi;
- la Giunta Municipale con deliberazione n. 57 del 18 maggio 2011 conferiva un incarico all'Avv. Umberto Ilardo per proporre reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 22 aprile 2011 dal Tribunale dell'Esecuzione citata al punto precedente;
- il Tribunale Civile di Caltanissetta, in composizione collegiale, con ordinanza emessa in data 24 giugno 2011 e depositata in Cancelleria in data 28 giugno 2011, rigettava il reclamo proposto dal Comune di Villalba avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione emessa in data 22 aprile 2011;
- a seguito del deposito della suddetta ordinanza, i Sigg.ri Scarlata per il tramite dei loro legali proponevano istanza di correzione per errore materiale ai sensi degli artt. 267 e ss. del c.p.c., poiché il Tribunale di Caltanissetta sarebbe incorso in omissione atteso che lo stesso non aveva provveduto alla liquidazione delle spese di giudizio in favore dei Sigg. Scarlata, notificato al procuratore costituito per il Comune in data 6 luglio 2011;
- il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza cron. 1183 emessa in data 14 ottobre 2011 e depositata in data 18 10 2011, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 5743 del 07 novembre 2011, disponeva la correzione dell'ordinanza emessa in data 24 giugno 2011

dichiarando che laddove era iscritto UNICREDIT S.p.a. doveva leggersi Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata Marcella;

- a seguito del deposito della suddetta ordinanza, con ricorso depositato il 2 novembre 2011, l'UNICREDIT Group SPA, premesso di essersi regolarmente costituita nel procedimento per reclamo, ha chiesto disporsi l'ordinanza emessa il 14 ottobre 2011, nella parte in cui condannava il Comune di Villalba a corrispondere le spese di lite ai Sigg.ri Scarlata, sostituendoli, e non aggiungendoli, ad UNICREDIT Group S.p.a;

- il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza cron. 1213 emessa in data 21 dicembre 2011 disponeva la revoca dell'ordinanza di correzione emessa in data 14 ottobre 2011, dichiarando di aggiungere al dispositivo dell'ordinanza emessa in data 24 giugno 2011 la previsione della condanna del Comune di Villalba a rimborsare le spese di giudizio in favore dei Sig.ri Scarlata Alberto, Marcella e Laura, liquidandole in € 4.000,00 di cui euro 1.790,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

Preso atto che:

- a seguito dell'ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dovute dal tesoriere del Comune del 24 febbraio 2012, l'UNICREDIT S.p.a., Agenzia di Villalba, tratteneva la somma liquidata in prededuzione di € 80,00 e come comunicato con note acquisite al prot. 1852, 1853 e 1854 del 30 marzo 2011, provvedeva a corrispondere rispettivamente ai creditori pignorati Sigg.ri Scarlata Alberto, Laura e Marcella l'importo netto di € 50.332,24, di cui € 7.621,00 quale importo non soggetto a ritenuta, ed € 53.389,06, al netto della ritenuta operata di € 10.677,81, per un importo complessivo di € 183.030,18;

Dato atto che:

- con provvedimento n. 80 del 29 novembre 2011, il Comune di Villalba ha liquidato, ai Sigg.ri Scarlata Alberto, Laura e Marcella, con quietanza del Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.a., Agenzia di Villalba, la somma di € 24.906,47, prevista per l'esproprio del terreno, nell'ultima perizia e nello stato finale, approvato con provvedimento n. 30 del 22 marzo 2007, relativo alla costruzione della Casa Diurna per Anziani;

Constatato che, per quanto detto al punto precedente, è necessario ricondurre al sistema bilancio la residua somma di € 158.203,68;

Considerato che l'art. 194, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, reca disposizioni circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti tra l'altro da sentenze esecutive;

Dato atto che sono sentenze atte a dar luogo ad un processo di esecuzione le sentenze di condanna passate in giudicato, nonché a seguito delle novità introdotte dalla L. 353/1990, le sentenze di condanna emesse in primo o secondo grado, salva la facoltà per il giudice d'appello di sospendere, su istanza di parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata;

Dato atto che il debito in argomento di € 158.203,68 è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, stante che trattasi di debito derivante da sentenza esecutiva;

Considerato che la Corte dei Conti, con un indirizzo giurisprudenziale ormai unanime, ha chiarito che le sentenze esecutive si distinguono nettamente da tutte le altre ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 TUEL per il fatto che il debito si

impone *ex se* in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale ed indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana (cfr. deliberazione Corte dei Conti – sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 6/2006);

Considerato, altresì, che l'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a), del T.U.E.L. presenta delle peculiarità in merito alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio, vista la loro stessa natura di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi, e che nella fattispecie il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che, come previsto dal Principio Contabile n. 2 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il 3 aprile 2008 in materia di debiti fuori bilancio, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione;

Visto il combinato disposto degli artt. 193, comma 3, e 194, comma 3, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio "possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 194 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

Per tutte le motivazioni fin qui esposte,


PROPONE

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a € 158.203,68, come indicato nella sentenza n. 594 emessa dal Tribunale Civile di Caltanissetta il 31 maggio 2010 e depositata in cancelleria il 10 giugno 2010;
- di finanziare ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità la somma di € 158.203,68 tramite l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario anno 2011 e applicato al bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/10/2012 con atto n. 64;
- di autorizzare, ai soli fini e per gli effetti della normativa di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 la liquidazione della somma complessiva di €

158.203,68 ai Sigg.ri Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata Marcella, con quietanza del Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.a., Agenzia di Villalba;

- di dare atto che alla successiva liquidazione provvederà il Responsabile dell'Area III con apposito provvedimento;
- di dare atto che il presente riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 594/2010 non costituisce acquiescenza alla stessa;
- di fare espressa riserva di ogni mezzo di impugnazione la cui proposizione si riterrà possibile e opportuna;
- di trasmettere il presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002 alla Sezione regionale della Corte dei Conti;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.


Il Responsabile dell'Area III
(Arch. Luigi Schifano)



Luigi Schifano

La presente deliberazione è stata redatta di iniziativa dell'Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 18 DIC. 2012

Il Responsabile dell'Area



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 18/12/2012

Il Responsabile dell'Area



Pres. Casu
P. III
Seg. Casu
P. IV
L. U. U. L. C.
P. V (Pres. C.C.)



COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

----- * -----

Il Revisore Unico dei Conti


Parere sul riconoscimento di debiti fuori bilancio

PREMESSO

- che in data 19 dicembre 2012 al sottoscritto Revisore Unico dei Conti è stata trasmessa dal Segretario Comunale la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area III n. 54 del 18/12/2012 del Consiglio Comunale avente quale oggetto: "Contenzioso Scarlata Alberto, Laura e Marcella/Comune di Villalba. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 594/5010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L.";
- che il suddetto debito fuori bilancio pari ad €. 158.203,68 di cui alla sentenza n. 594/2010 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 31/05/2010 munita della formula esecutiva, rientra nelle ipotesi previste dalla lettera "a" art. 194 T.U. 267/2000;
- che la superiore proposta di deliberazione individua quale soggetto creditore certo i Sigg.: Scarlata Alberto, Scarlata Laura e Scarlata Marcella;

ESAMINATA

- la superiore proposta di deliberazione;
- il parere di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile;
- la documentazione allegata;



RILEVATO

- che nella superiore proposta di deliberazione si è proceduto alla verifica delle condizioni di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- che sussistono in ossequio al disposto dell'art. 194 lett. a) D.Lgs 267/2000 e giusto quanto attestato dai Responsabili dei Servizi, le condizioni di legge per procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio nei limiti e per le causali specificate in delibera;
- che con la odierna proposta sono state superate le osservazioni del Revisore dei Conti le quali non avevano consentito il rilascio del parere favorevole, giusta comunicazione al Segretario Comunale, al Responsabile dei Servizi Finanziari nonché alla Presidenza del Consiglio con nota del Revisore del 29/11/2012;

P. III
P. IV
P. V (Pres. C.C.)

- che ad oggi risulta approvato dal Consiglio Comunale il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2011;


PRENDE ATTO

del contenuto della proposta di delibera ritenendolo conforme alle vigenti disposizioni di legge (art. 194 T.U.E.L.),

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio, approfittando dell'occasione per raccomandare al Consiglio Comunale di sollecitare, nell'ambito delle proprie prerogative, la certificazione dei Responsabili di settore circa la sussistenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere o potenziali e, al contempo, di verificare, sempre nell'ambito delle proprie prerogative, se sussistano disfunzioni amministrativo/gestionali che abbiano determinato l'insorgenza di tale debito fuori bilancio da riconoscere, al fine di adottare le consequenziali determinazioni.

Caltanissetta 24 dicembre 2012

Il Responsabile Unico dei Conti
Dott. Massimo Bellomo


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Salvatore Bordenga

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denuncie di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia